



CITTÀ DI CASTELVETRANO

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA E L'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI «Approvato con Delibera di C. C. N° 20 DEL 17 FEBBRAIO 1994»

- art. 1) L'uso dell'impianto sportivo "Palazzetto dello sport", sito nella via Diaz, e delle attrezzature tecniche è destinato alle attività promozionali e dilettantistiche svolte da società sportive e gruppi sportivi, purchè non abbiano scopo di lucro, nonché da Istituti scolastici ed Enti pubblici ;
- art. 2) Data la particolare caratteristica della pavimentazione, l'impianto può essere utilizzato per le varie discipline sportive, purchè praticate con idonee calzature ;
- art. 3) Le Società e gli Enti che intendono utilizzare l'impianto devono inoltrare, in tempo utile, richiesta scritta al comune di Castelvetro Assessorato allo Sport, con l'esposizione del bilancio preventivo, gli scopi promozionali e dilettantistici e la mancanza assoluta di ogni scopo di lucro ;
- art. 4) Il Comune di Castelvetro, dopo opportune valutazioni, rilascerà il permesso, in relazione alla disponibilità dell'impianto ;
- art. 5) Le Società e gli Enti, nel ritirare il permesso devono sottoscrivere il disciplinare d'uso ;
- art. 6) Le Società e gli Enti sono tenuti a rispettare il programma della manifestazione sportiva per la quale l'Amministrazione Comunale concede l'uso dell'impianto, pena la revoca dell'autorizzazione ;
- art. 7) Resta stabilito che ogni danno arrecato, anche da terzi, agli immobili concessi in uso, sarà a carico della Società o Ente assegnatario che pagherà l'importo del danno a presentazione di fattura ;
- art. 8) Le Società e gli Enti sollevano l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità per furti o manomissioni che dovessero verificarsi nei locali in uso ;
- art. 9) L'Amministrazione Comunale è sollevata anche da ogni responsabilità per incidenti od infortuni che possano subire atleti o pubblico, in dipendenza ed in occasione dello svolgimento delle attività ;
- art. 10) Gli atleti dovranno essere sempre accompagnati da un Dirigente responsabile ;
- art. 11) La Società o Ente dovrà provvedere con proprio personale ad assicurare la vigilanza, la

custodia e la pulizia dei locali in uso ;

art. 12) E' fatto divieto alle Società o Enti di consentire l'ingresso al campo di gioco a rivenditori, distributori di volantini, strilloni di giornali ed a quanti altri intendano svolgere una qualsiasi attività commerciale, anche se muniti di regolare biglietto d'ingresso ;

art. 13) Nessun automezzo o motociclo può accedere all'interno dell'impianto ;

art. 14) Per ogni manifestazione la Società o Ente non metterà in circolazione biglietti, sia d'invito che a pagamento, superiori di numero alla capienza dell'impianto ;

art. 15) La disciplina, all'interno dell'impianto sportivo, è di esclusiva competenza delle Società o Enti assegnatari ;

art.16) Alla Società non è consentito collocare direttamente cartelloni e scritte pubblicitarie all'interno dell'impianto sportivo. Parimenti non è consentita la pubblicità commerciale sonora. Qualunque forma di pubblicità commerciale deve essere concordata e autorizzata preventivamente dall'Amministrazione Comunale ;

art. 17) Al fine di poter sopperire alle esigenze relative alla manutenzione dell'impianto ed all'acquisto di attrezzature, indispensabili per lo svolgimento delle attività sportive, vengono fissate le seguenti tariffe che saranno versate al Comune di Castelvetro:

a) utilizzo occasionale dell'impianto per svolgimento di gara o manifestazione sportiva:
€51,6 (L. 100.000)

b) utilizzo periodico da parte delle Società sportive: €2,58 (L. 5.000) per ogni ora (da qualificare mensilmente con pagamento anticipato) ;

art. 18) Annualmente l'Amministrazione Comunale proporrà la data entro cui le Società e i Gruppi sportivi dovranno inoltrare richiesta di utilizzo degli impianti sportivi comunali. Sulla base delle richieste pervenute, entro il termine proposto, sarà predisposto il piano per la utilizzazione degli impianti sportivi, tenendo conto, periodicamente, delle esigenze delle attività sportive promozionali e dilettantistiche ;

art. 19) La Società o Ente assegnatario, durante lo svolgimento delle manifestazioni, dovrà assicurare il funzionamento del servizio di pronto soccorso, nonché di pubblica sicurezza.



CITTA' DI CASTELVETRANO

PROVINCIA DI TRAPANI

DISCIPLINARE PER L'USO DI IMPIANTI E ATTREZZATURE SPORTIVE COMUNALI

ART. 1

L'Amministrazione Comunale di Castelvetrano, concede alla Società _____

l'uso dell'impianto sportivo _____

per lo svolgimento della manifestazione sportiva _____

che si effettuerà _____

o per lo svolgimento dell'attività sportiva che si svolgerà nei seguenti giorni _____

per n° _____ ore _____ settimanali _____

ART. 2

La Società _____ si assume ogni responsabilità civile e patrimoniale, per i danni che dall'uso delle attrezzature o dei locali possono derivare al Comune di Castelvetrano .

ART. 3

Le spese per la pulizia dei locali rese necessarie dall'uso dell'impianto sono a carico della Società _____

ART. 4

Ogni danno arrecato, anche da terzi agli immobili ed all'impianto concesso in uso, in dipendenza della manifestazione organizzata dalla Società sarà a carico della stessa che pagherà l'importo dei danni arrecati, dietro presentazione di fattura da parte del Comune Castelvetrano.

ART. 5

La Società deve provvedere con proprio personale e sotto la propria responsabilità alla sistemazione di transenne ed attrezzature sportive ed al relativo smontaggio dopo la manifestazione.

ART.6

La Società solleva il Comune da ogni responsabilità per furti o manomissioni che dovessero verificarsi nei locali in uso. Parimenti l'Amministrazione Comunale resta sollevata da ogni responsabilità per incidenti ed infortuni che potessero subire atleti e pubblico in dipendenza ed in occasione dello svolgimento della manifestazione sportiva.

ART. 7

E' fatto divieto alla Società _____ di consentire l'ingresso all'impianto sportivo a coloro che intendano svolgere una qualsiasi attività commerciale e reclamistica.

ART. 8

Alla Società non è consentito collocare direttamente cartelloni o scritte pubblicitarie dentro l'impianto sportivo, parimenti non è consentita la pubblicità commerciale sonora, qualunque forma di pubblicità commerciale deve essere concordata ed autorizzata dall' Amministrazione Comunale.



CITTA' DI CASTELVETRANO
PROVINCIA DI TRAPANI

%%%%%%%%%

ART. 9

Nessun automezzo o motomezzo può accedere all'interno dell'impianto sportivo.

ART. 10

Per la manifestazione sportiva alla Società è fatto divieto assoluto di mettere in circolazione biglietti d'ingresso o inviti in quantità superiore alla capienza dell'impianto.

ART. 11

La Società durante lo svolgimento della manifestazione assicurerà il funzionamento del servizio di Pronto Soccorso nonché il servizio di Pubblica Sicurezza.

ART. 12

Il personale addetto ai servizi di manutenzione e direzione dell'impianto può accedere in qualsiasi momento all'interno dell'impianto.

Per accettazione

IL PRESIDENTE DELLA SOCIETA'
